

**ALLEGATO "A" AL N. 6033 REP.
N. 5047 RACC.**

**TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA**

ART. 1- Costituzione e denominazione

1. E' costituita la Società a responsabilità limitata denominata "PEGASO 03 S.r.l.".

ART. 2- Sede

1. La Società ha sede in Carignano (TO). La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo.

2. Con decisione dell'Assemblea, la Società può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, sedi secondarie.

ART. 3 – Soci

1. Possono essere soci della Società Organismi di diritto pubblico ed Enti Pubblici sia singolarmente sia in forma associata, purché in quest'ultimo caso nella compagine associata non vi siano Privati.

ART. 4 – Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto lo svolgimento dei servizi connessi al settore ambientale e a quello della riscossione delle entrate:

- attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta;
- attività di studio, progettazione e consulenza per la riorganizzazione dei servizi di carattere ambientali e connessi al settore dello smaltimento dei rifiuti;
- progettazione, sviluppo e organizzazione e gestione dei flussi di informazione da erogare ai cittadini sia ad Enti pubblici o privati, compreso il servizio di Call Center;
- redazione di documenti programmatici generali e di regolamentazione a beneficio degli Enti Pubblici che la partecipano.

2. La Società potrà altresì svolgere, negli ambiti di cui sopra, attività specialistiche di studio, ricerca, consulenza, assistenza, pianificazione, progettazione, costruzione, acquisizione, promozione e formazione.

3. La Società potrà porre in essere ed esercitare, anche in favore di Enti pubblici e/o Organismi di diritto pubblico non soci, qualsiasi attività affine, connessa, ausiliaria, strumentale, accessoria o complementare, rispetto alle attività principali ed istituzionali di cui sopra, purché attinente agli scopi per cui è stata costituita.

Ove la compagine societaria sia costituita esclusivamente da Organismi di diritto pubblico ed Enti pubblici, sia singolarmente sia in forma associata, e/o comunque la Società sia a capitale interamente pubblico, essa può beneficiare di affidamenti diretti nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. In tal caso, ferme le ulteriori condizioni previste dal presente Statuto, la Società sarà in ogni caso vincolata a realizzare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato con lo svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 5 – Durata

1. La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre del **2060**.

2. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dalla legge. La durata della Società potrà, inoltre, essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

**TITOLO II
CAPITALE, QUOTE**

ART. 6 – Capitale sociale e quote

1. Il Capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (un milione) suddiviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.
2. Le quote sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
3. I Comuni aderenti al COVAR 14 ovvero altri Enti Pubblici o Organismi di diritto pubblico o società miste con capitale pubblico maggioritario, il cui socio privato sia stato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica, possono partecipare anche direttamente alla Società acquistando quote o partecipando alla sottoscrizione e versamento di quote di aumento del capitale sociale.

ART. 7 – Variazioni del capitale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.
2. L'aumento del capitale sociale è possibile sia in denaro sia mediante conferimento di beni in natura, quali aziende o rami d'azienda, crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.
3. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di nuove quote in proporzione al numero di quote effettivamente detenute alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.
4. L'Organo Amministrativo, nel termine di centottanta giorni dalla data di effettuazione dell'atto del conferimento in natura, deve controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima di cui all'articolo 2465, comma 1, e, se sussistano fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima.
5. Se nell'ambito del controllo di cui al comma precedente risulti che il valore dei beni, dei crediti, dell'opera o dei servizi conferiti sia inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, il conferente deve versare la differenza in danaro entro 30 giorni dalla richiesta che l'organo amministrativo deve senza indugio inviargli; nel caso di inadempimento, il conferente deve essere escluso (e, in tal caso, gli deve essere restituito il conferimento effettuato, se possibile, a meno che la società preferisca rimborsarne il valore in danaro quale stabilito in sede di controllo della valutazione del conferimento), a meno che i soci non decidano di ridurre il capitale sociale in misura corrispondente all'accertato minor valore del conferimento, mediante riduzione della partecipazione sociale del socio conferente conseguita a fronte del conferimento oggetto del controllo di valutazione.

ART. 8 - Richiamo dei decimi

1. In caso di aumento del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla chiamata dei versamenti residui mediante invio di raccomandata AR., con preavviso non minore di sessanta giorni.
2. La Società potrà, inoltre, esercitare i propri diritti contro i soci morosi, a norma di legge.

ART. 9 - Trasferimento di quote

1. Il trasferimento delle azioni per atto tra vivi, non preventivamente autorizzato dal Ministero delle Finanze, è inefficace nei confronti della Società.
2. Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote di partecipazione al capitale sociale o i diritti di sottoscrizione di cui all'art. 7 del presente Statuto, dovrà previamente a mezzo di lettera raccomandata A. R. offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le altre eventuali condizioni pattuite per l'acquisto.
3. Con il termine "trasferire" di cui al precedente comma si intende qualsiasi negozio in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali sulle quote.
4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, a pena di decadenza, entro 40 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al secondo comma del presente articolo, darne comunicazione mediante lettera raccomandata A. R. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci. In tale lettera dovrà essere manifestata

incondizionatamente la volontà di acquistare la quota offerta in vendita al prezzo proposto.

5. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

6. Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione delle loro partecipazioni.

7. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché l'avente causa non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione.

ART. 10 - Recesso del socio

1. In caso di costituzione della pluralità di soci, costituiscono causa di recesso del socio:
 - la modifica dell'oggetto sociale;
 - la trasformazione, la fusione e/o scissione della Società;
 - il trasferimento della sede all'estero;
 - il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione di utili;
 - la proroga del termine di durata della società;
 - le ipotesi dell'art. 2497- *quater* c.c. (condanna della capogruppo per abuso di posizione dominante, alterazione delle condizioni di rischio, ecc.);
 - l'aumento di capitale sociale con offerta a terzi delle quote di nuova emissione;
 - le modificazioni di particolari diritti spettanti ai soci con decisione assunta a maggioranza.
2. I soci che recedono hanno diritto al rimborso della propria partecipazione al suo valore di mercato stabilito in base al criterio patrimoniale al momento della dichiarazione di recesso.
3. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi e conformemente ai limiti di cui all'art. 9.
4. A tal fine gli amministratori sono tenuti a comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso, e ad offrire in vendita, in nome e per conto del socio recedente, la quota per cui è stato esercitato il recesso, precisando il prezzo della quota - pari al valore determinato come al comma due che precede - ed il termine per il suo pagamento - non superiore al termine di sei mesi. Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 9 del presente Statuto.
5. I soci devono comunicare alla società la loro intenzione di acquistare la quota del socio receduto o il nominativo del terzo acquirente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della società dell'intenzione del socio di recedere. Qualora l'offerta venga accettata da più soci, la quota del socio recedente verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.
6. Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale, secondo le previsioni dell'art. 2482 c.c.; qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

ART. 11 - Finanziamento dei soci

1. I soci, in conformità alle norme di legge in vigore, potranno effettuare finanziamenti alla Società se richiesto o consentito dagli organi societari competenti in relazione ad esigenze di carattere transitorio, purché detentori di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.
2. I soci possono effettuare finanziamenti alla Società, sia fruttiferi sia infruttiferi, a fondo perduto o con diritto alla restituzione, anche in misura non proporzionale alle quote sociali possedute, ma nel rispetto della legislazione vigente.
3. I finanziamenti saranno considerati in conto mutuo a tasso zero, salvo diverse pattuizioni.

TITOLO III ASSEMBLEE

ART. 12 - Modalità decisionali

1. I soci decidono in forma assembleare sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

ART. 13 - Convocazione dell'assemblea

1. L'Assemblea dei soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

2. Ogni socio ha diritto di prendere parte alle decisioni previste all'art. 13, punto 1, e il suo voto vale in proporzione alla sua partecipazione, può inoltre farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, anche non socia, purché non amministratore o sindaco.

3. L'ipotesi di conflitto d'interessi resta disciplinata dall'articolo 2479 *ter* del codice civile.

4. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od in caso di assenza e/od impedimento del Presidente congiuntamente da due Consiglieri di Amministrazione mediante comunicazione spedita ai soci almeno otto giorni prima della riunione.

5. La convocazione deve essere inviata tramite lettera raccomandata o, in alternativa, mediante telefax o posta elettronica.

6. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora dell'adunanza. Se prevista sono indicati anche il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Il luogo d'adunanza si intende quello della sede sociale.

7. Sarà validamente costituita l'Assemblea, anche senza formalità di convocazione, alla quale partecipino la totalità del capitale sociale, tutti gli amministratori ed i Sindaci, se nominati. Gli stessi debbono essere informati e nessuno si deve opporre alla convocazione.

8. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Consentendola la legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 14 - Competenze dell'assemblea

1. Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- c) la determinazione del compenso dei suddetti organi;
- d) la modifica dell'atto costitutivo;
- e) le decisioni di compiere operazioni che implicano la modificazione sostanziale dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la deliberazione su ogni operazione societaria che importi per la Società un impegno finanziario superiore al 20% (venti per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- g) l'espressione del parere sull'assunzione di nuove attività o nuovi servizi, connessi a quelli oggetto della Società, o sulla dismissione di attività o servizi già esercitati, ferme restando le competenze in caso di modificazioni dell'oggetto sociale;
- h) l'acquisto di aziende ed immobili;
- i) la cessione di aziende ed immobili;
- k) deliberazione su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge;
- l) la deliberazione su altri oggetti sottoposti al suo esame da uno o più amministratori, oppure da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, a condizione che siano indicati gli argomenti da trattare;

2. L'Assemblea di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole

della maggioranza assoluta dei presenti ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

3. E' necessario invece il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 85% del capitale sociale per le delibere aventi ad oggetto gli argomenti di cui alle lettere d), f), g), h) del presente articolo.

4. Sono, invece, adottate con il consenso unanime dei soci intervenuti le delibere aventi ad oggetto gli argomenti di cui alle lettere e), i) del presente articolo.

ART. 15 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

2. Il Presidente è assistito da un segretario nominato con il voto della maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui per legge tale funzione deve essere esercitata da un notaio.

3. Il Presidente dell'Assemblea:

a) verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare;

b) dirige la discussione e le operazioni di voto;

c) sottoscrive per ciascuna seduta il relativo verbale, unitamente al segretario che ne cura la trascrizione sull'apposito libro sociale. Nel verbale sono riportate, in sunto, le dichiarazioni dei soci che ne facciano espressa richiesta.

4. Le votazioni in Assemblea si svolgeranno nel modo che sarà indicato dal Presidente, ma sempre in modo palese.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

ART.16 - Organo Amministrativo

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, ivi compreso il Presidente, che possono anche essere non soci. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazioni sono scelti dall'Assemblea dei soci che determina anche il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo.

2. In caso di composizione collegiale dell'organo esecutivo, gli altri due componenti sono nominati secondo le disposizioni di legge vigenti.

3. L'Assemblea sceglie i componenti dell'organo esecutivo fra persone che abbiano una speciale competenza tecnica e amministrativa. Sono cause di ineleggibilità l'interdizione, l'invalidità, il fallimento, la condanna e l'inabilitazione anche temporanea dai pubblici uffici, l'incapacità accertata all'esercizio di funzioni direttive presso Enti Pubblici o Privati nonché quelle eventualmente previste dalla normativa di settore in vigore al momento della nomina.

4. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

5. L'Organo Amministrativo potrà nominare un Direttore Generale individuandone gli specifici poteri nella delibera di nomina. L'Organo Amministrativo può inoltre conferire, nell'ambito dei propri poteri, incarichi speciali oltre che all'Amministratore Delegato e ai consiglieri nel caso di composizione collegiale, anche al Direttore Generale, purché non in contrasto con le competenze di cui all'art. 18. Può nominare, anche fra persone estranee all'Organo, procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per singoli atti o categorie di atti. La durata dell'incarico non può, in ogni caso, eccedere quella del mandato dell'Organo stesso o della delega.

6. In caso di assenza od impedimento del Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano di età.

ART. 17 - Funzioni dell'Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo, Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione, è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli che la legge ed il presente Statuto riservano all'Assemblea. Ad esso sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Esemplicativamente, l'Organo Amministrativo ha facoltà di:

a) valutazione delle relazioni degli organi delegati sul generale andamento della gestione;

b) assunzione, sostituzione, licenziamento del personale della Società fissandone le

retribuzioni e le mansioni su proposta dell'Amministratore Delegato, se nominato. L'assunzione può essere perfezionata solo previo nulla osta dell'Assemblea dei soci;

c) disporre l'erogazione di gratifiche ed emolumenti aggiuntivi, così come di provvedimenti disciplinari, al personale della Società su proposta dell'Amministratore Delegato, se nominato;

d) redazione e presentazione all'Assemblea degli schemi di bilancio e dei progetti di fusione e di scissione;

e) approvazione dei regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;

f) delega di proprie attribuzioni ai suoi componenti, salva la possibilità di impartire direttive agli organi delegati e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

ART. 18 - Convocazioni e quorum del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altra sede purché in comuni limitrofi, indicando il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della seduta, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta dall'Amministratore Delegato o da uno dei Consiglieri.

2. La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima della seduta, tramite lettera raccomandata od in alternativa, mediante telefax o posta elettronica; in caso d'urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno 24 ore prima, con le medesime modalità.

3. Della convocazione viene dato avviso al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico negli stessi termini.

4. La riunione consiliare è validamente costituita, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i suoi membri ed il Collegio Sindacale o Sindaco Unico, se nominato.

5. In caso di Amministratore Unico le sedute sono regolarmente tenute senza formalità, fatta eccezione per l'avviso al Collegio Sindacale o Sindaco Unico, se nominato.

ART. 19 – Svolgimento delle sedute dell'Organo Amministrativo

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

2. Il Presidente coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

3. Il Consiglio nomina di volta in volta un segretario, anche estraneo.

4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, da annotarsi nell'apposito libro sociale.

5. In caso di nomina di un Amministratore Unico le determinazioni sono regolarmente adottate solo ove venga redatto un apposito verbale da un segretario scelto dall'Assemblea dei soci tra il personale dipendente della società.

6. Le deliberazioni che non sono state prese in conformità al presente Statuto e alla legge sono impugnabili dal Collegio Sindacale o Sindaco Unico, se nominato, dagli amministratori assenti o dissenzienti, entro 90 giorni dalla deliberazione; possono inoltre essere impuginate dai soci che rappresentino un quinto del capitale sociale, qualora lesivi dei loro diritti di soci.

ART. 20 - Trattamento economico dell'Organo Amministrativo

1. All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta il compenso deliberato dall'Assemblea dei soci nei limiti stabiliti dalle leggi in vigore che fissano altresì, se dovuti, gli emolumenti degli eventuali altri componenti dell'Organo Amministrativo.

TITOLO V RAPPRESENTANZA

ART. 21 – Rappresentanza

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio. Nei casi di assenza o impedimento del Presidente questa è assunta a chi ne fa le veci. Agli altri amministratori

competete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti dallo Statuto o loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI ORGANI DI CONTROLLO

ART. 22 - Collegio dei Sindaci

1. Ove l'Assemblea dei Soci lo deliberasse o si rendesse necessario per legge, sarà nominato, ai sensi di legge, un Revisore Unico o un Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale sarà composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. L'Assemblea dei Soci, nel caso di Collegio Sindacale, designa altresì il Presidente.
2. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
3. L'Assemblea dei Soci potrà attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo. L'Organo di Controllo potrà essere il Collegio Sindacale.

Art. 23 - Organismo per lo svolgimento del controllo analogo

1. Ove la compagine societaria sia costituita esclusivamente da Organismi di diritto pubblico ed Enti pubblici, sia singolarmente sia in forma associata, e/o comunque la Società sia a capitale interamente pubblico, essa può beneficiare di affidamenti diretti nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house, nonché dei vincoli posti dall'art. 4 comma 3 dello statuto.
2. L'applicazione e lo svolgimento del controllo analogo viene affidato a un Organismo all'uopo preposto, formato da cinque componenti. Tre vengono nominati direttamente dall'Ente che, tra gli enti pubblici partecipanti, detiene la maggioranza delle azioni, mentre i restanti componenti vengono designati dagli altri Enti partecipanti secondo procedure interne di nomina che assicurino ai medesimi l'effettivo esercizio del relativo potere di controllo in modo individuale o anche congiunto.
3. Il controllo analogo da parte dell'organismo di cui comma 2, oltreché essere svolto secondo le modalità indicate nel contratto di servizio e mediante le prerogative di Socio, viene effettuato principalmente attraverso:
 - a) l'esame istruttorio degli atti sottoposti al controllo preventivo e strategico nonché quello contestuale e successivo relazionando agli Enti Pubblici partecipanti ai fini dell'adozione, da parte di questi, di eventuali atti di indirizzo vincolanti.
 - b) la verifica dell'esatta esecuzione da parte della società degli atti di indirizzo segnalando eventuali violazioni per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte degli Enti Pubblici partecipanti;
 - c) gli accertamenti sul servizio, nonché sull'attività e sull'organizzazione della società, al fine di assicurare la corretta applicazione delle tariffe, dei tributi e in genere delle entrate affidate, di verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti e la corretta e puntuale realizzazione degli investimenti, di valutare l'andamento economico-finanziario della gestione e di verificare la corretta attuazione dei piani e delle programmi.

TITOLOVII ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO, UTILI

ART. 24 - Esercizio sociale e bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, incluso il primo anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà nei modi di legge alla compilazione del relativo bilancio, da sottoporre all'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio di Amministrazione predispone per ogni esercizio il relativo budget, corredato di relazione illustrativa analitica, e l'invierà ai soci entro il 30 novembre di ogni anno, i quali potranno esprimere su di esso un motivato parere entro 30 giorni dal ricevimento.

ART. 25 - Ripartizione utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:
 - a) il 5% al fondo di riserva legale, sino al raggiungimento del limite stabilito dall'articolo 2430 del codice civile;
 - b) il 10% quale riserva straordinaria, fino all'ammontare individuato discrezionalmente

dall'Assemblea;

c) il rimanente ai soci in proporzione delle relative quote di conferimento; salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.

ART. 26 - Pagamento degli utili

1. Il pagamento degli utili verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale o presso quegli istituti di credito che saranno indicati dall'Assemblea medesima.

**TITOLO IX
SCIoglimento SOCIETÀ, NORME INTEGRATIVE**

ART. 27 - Scioglimento

1. Il vincolo sociale potrà essere risolto o sciolto nei casi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.

2. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche fra non soci, fissandone le attribuzioni ed i compensi, nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

ART. 28 – Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

VISTO PER INSERZIONE

Carignano, 16 gennaio 2017.

In originale firmato:

GIUSEPPE MASSIMINO

GABRIELE NADDEO - NOTAIO